



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	1 SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO	Ufficio Contenzioso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 541 DEL 09/05/2018

OGGETTO: Esecuzione parziale sentenza n. 2381/17 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi (Perrucci Cosimo c/Comune di Oria). Liquidazione spese e competenze legali distratte a favore dell'Avv. Filomena Grassi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Loredana D'ELIA

Vista la oggettivata sentenza emessa dal Giudice di Pace di Brindisi a conclusione del procedimento vertente tra le parti Perrucci Cosimo c/Comune di Oria la quale, nel dichiarare l'Ente Civico responsabile nella produzione del sinistro oggetto di causa, lo condanna al risarcimento in favore dell'attore ed al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore dell'Avv. Filomena Grassi;

Dato atto che essendo nel frattempo scaduti i termini di legge per procedere alla esecuzione, in data 30.01.2018 viene notificato atto di precetto con il quale si intima l'Ente al pagamento delle somme in esso indicate di pertinenza di questo Ente comunale nel termine di dieci giorni dalla notifica stessa;

Verificato che la somma complessivamente dovuta dal Comune in virtù della sentenza e dell'atto di precetto di che trattasi, da liquidarsi, è pari a complessivi € **1.187,64 di cui:**

- € 532 per sorte capitale
- € 8,44 per rivalutazione monetaria
- € 330,00 per compensi liquidati in sentenza
- € 70 per spese borsuali
- € 135,00 competenze atto di precetto
- € 69,75 per rsg 15%
- € 21,39 cap
- € 21,06 spese notifica

Dato atto che essendo trascorsi i 120 giorni dalla notifica della sentenza concessi dalla legge l'Ente è tenuto a procedere senza ulteriore indugio al pagamento delle somme precettate, al fine di non incorrere in aggravii di spesa scaturenti da eventuali azioni esecutive già annunciate dal creditore per il pagamento coattivo di quanto dovuto;

Rilevato:

- **che** nella fattispecie ricorre l'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL n. 267/2000, per cui il pagamento dovrebbe essere preceduto dal riconoscimento di legittimità operato dal Consiglio Comunale;
- **che** sussiste l'opportunità di procedere al pagamento della somma predetta anche al fine di evitare l'aggravio di spese derivanti dalla prosecuzione della procedura esecutiva;
- **che** il termine prescritto per il pagamento risulta incompatibile con il preventivo riconoscimento in Consiglio Comunale del relativo debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs. 267/00;

Considerato tuttavia, che ancorchè debba affermarsi che il provvedimento del Consiglio Comunale costituisca l'unico strumento attraverso cui il debito da sentenza viene ricondotto nell'alveo del giusto procedimento, non può non osservarsi, però, che i debiti derivanti da tali fattispecie si

distinguono da tutte le altre ipotesi contemplate dalla norma, tanto che è opportuno provvedere al loro pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, che non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito, attesa la sua funzione meramente ricognitiva e di presa d'atto finalizzato al mantenimento degli equilibri di bilancio (al riguardo cfr determinazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 2/2005 del 23/02/2005);

Vista da ultima la Delibera **della Corte dei conti Campania n. 2/2018**;

Considerato che i giudici contabili campani ... condividono le argomentazioni della Corte dei conti, a Sezioni Riunite per la Regione Sicilia (deliberazione n. 2/2005), secondo cui "in caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, l'ente può procedere al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, atteso che, in ogni caso, non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito. Anzi, la prassi seguita dagli enti locali di attendere per il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del consiglio comunale comporta il lievitare degli oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta delibera non intervenga in tempi ragionevoli. L'indicazione, inoltre, corrisponde alla diversa posizione riservata dal legislatore alle sentenze esecutive, in quanto il consiglio comunale, a differenza delle altre ipotesi di debito fuori bilancio, non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, rappresentando il riconoscimento di tale debito un atto dovuto."

Ravvisata la necessità e la possibilità di applicare i richiamati principi alla fattispecie in esame e pertanto procedere al pagamento delle somme sopra descritte, fermo restando che compete al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio;

Dato atto che il Comune, tenuto al pagamento delle spese di giudizio liquidate in sentenza quale parte soccombente, non è tenuto a richiedere preventivamente fattura al cliente del difensore distrattario né tantomeno fattura al professionista medesimo (cfr. Circolare n. 203/E del 06/12/1994 dell'allora Ministero delle finanze, ripresa dalla successiva risoluzione n. 106 E del 19 settembre 2006 dell'Agenzia dell'Entrate);

Che, dal punto vista prettamente fiscale, qualora –come nella fattispecie- la P.A. sia tenuta al pagamento di compensi e spese legali in favore di un avvocato in forza di una sentenza o analogo titolo esecutivo che abbia disposto la "distrazione", unico intestatario della fattura è il soggetto assistito in giudizio il quale è peraltro l'unico committente dell'attività professionale svolta. L'art. 18, comma 1 del DPR n. 633/72 prevede infatti il diritto-dovere della "rivalsa", secondo cui "il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente";

Atteso che, per quanto innanzi, l'applicazione di tali principi comporta altresì che:

- l'avvocato debba addebitare l'imposta nei confronti del proprio cliente, ciò indipendentemente dal

fatto che quest'ultimo sia obbligato o meno al pagamento delle spese e degli onorari;

- Il rapporto sinallagmatico, come concepito e descritto nel suddetto art. 18, intercorre infatti tra il cliente ed il legale, restando del tutto estraneo il soccombente in giudizio, dal che consegue l'obbligo da parte del legale di emettere la fattura, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633/72, nei confronti del proprio assistito, indicando l'onorario dovuto, le spese e l'imposta sul valore aggiunto;
- nella fattura emananda all'esito del pagamento, intestata comunque al cliente, verrà indicato che il pagamento è avvenuto da parte della P.A. (Comune di Oria), terzo soccombente in giudizio;

Che in senso conforme a tali argomentazioni si è da tempo espressa la Circolare Ministeriale n. 203/E del 6.12.1994;

Che, inoltre, se, come nella fattispecie, il soggetto pagatore è sostituito d'imposta, esso è tenuto anche al versamento della ritenuta d'acconto anche qualora le prestazioni sono state rese dal professionista in favore di terzi (cfr. Cass. Civ. 10366/09);

Che, nondimeno, **non essendo richiesta l'emissione di preventiva fattura nei confronti del Comune, non risulta ovviamente applicabile la normativa di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013 (c.d. fattura elettronica);**

Ritenuto quindi provvedere alla liquidazione delle somme derivanti dal pronunciamento richiamato in premessa;

Visto l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000;

Visto il vigente Statuto;

Visto altresì l'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle determinazioni degli impegni di spesa;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/000

Visto il decreto commissariale con cui sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativamente al Servizio AA.GG.- Contenzioso in sostituzione della dott.ssa Loredana D'Elia;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **Di assumere** impegno di spesa complessivo di € **1.187,64** nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola sul cap. 1290/4 dell'esercizio, quello corrente, in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- 2) **Di liquidare** a favore dell'Avv. Filomena Grassi, nata a Brindisi il 24.11.1987 (C.F. GRSFMN87S64B180N), con studio legale in Brindisi alla Piazza Cairoli n. 28, la somma complessiva di € **647,20** a mezzo di IBAN **30Z0101067684510305416654** con imputazione di detta somma sul cap. 1290/4 giusto impegno di spesa assunto con il presente atto;
- 3) **Di dare** atto che il suddetto pagamento non è subordinato alla presentazione di fattura da parte dei professionisti, i quali invece, per quanto evidenziato in narrativa, saranno tenuti esclusivamente al successivo invio di fattura intestata alla sua cliente, con specificazione che il pagamento del Comune solvente è avvenuta sulla base di titolo giudiziale;
- 4) **Di incaricare** l'ufficio ragioneria dell'emissione del consequenziale e tempestivo mandato di pagamento da emettersi **IN VIA D'URGENZA**, al fine di scongiurare il rischio di maggiori oneri da possibili azioni esecutive;
- 5) **Di rimandare** a successivo provvedimento la liquidazione della sorte capitale a favore dell'attore, ad avvenuta acquisizione dei dati necessari all'effettuazione del pagamento;
- 6) **Di dare atto** che le somme col presente atto liquidate saranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.lgs.

267/2000;

7) **Di dare atto** della insussistenza i sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 lett. e) della Legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del presente procedimento

8) **Di dare atto** del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

9) **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dr.ssa Loredana D'ELIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2018	1290	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	1187,64	799	

Liquidazione				
<i>Num.Imp</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descrizione</i>	<i>IBAN</i>	<i>Importo liq.</i>
799	AVV. GRASSI FILOMENA			647,20

Nella Residenza Comunale, li 16/05/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 888

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 16/05/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

COPIA

Nella residenza Comunale, li 16/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO